

Avv. Alessandra Angelini Avv. Sara Volpini
via del Trivio, 1 - 63100 Ascoli Piceno

Tel.0736253557-Fax 0736252700

PEC : avv.alessandra.angelini@pec.it sara.volpini@pecavvocatiap.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ORDINANZA T.A.R Lazio sez. I bis N. 5410 DEL 5/08/2019 (n.R.G.771/2019)

per **Andrea Celani** (C.F. CLNNDR82E09H769T), nato a San Benedetto del Tronto il 9.5.1982 e residente ad Ascoli Piceno in V.le M. Federici n. 75, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandra Angelini (C.F. NGL LSN 76D41 A462Q, pec: avv.alessandra.angelini@pec.it Fax 0736252700) e Sara Volpini (C.F. VLPSRA87D57L103T pec: sara.volpini@pecavvocatiap.it Fax 0736252700) del Foro di Ascoli Piceno in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, e con loro elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito ad Ascoli Piceno, in V. del Trivio 1
- ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- resistente

nei confronti

Ivan Vesperini, non costituito in giudizio;
- controinteressato
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti provvedimenti:

- graduatoria finale Allegato B2 (Graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 25%) – e della graduatoria finale Allegato A (Graduatoria generale di merito) del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016, nonché delle note: prot. n. 20414 del 5.12.2018, prot. n. 24921 del 14.12.2018 e prot. n. 28271 del 21.12.2018, e di ogni atto presupposto e connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8.4.2019, dei seguenti provvedimenti:

- del D.M. n. 22 del 1° febbraio 2019, “Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e dei suoi allegati: “A- Graduatoria generale di merito del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016” e “B- 2) Graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 25% del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016”; nonché si opus del Verbale n. 135 del 28.1.2019 e relativi allegati: note prott. n. 218 del 19.12.18, n. 219 del 9.1.2019, n. 220 e 221 del 17.1.2019, n. 222 del 21.1.2019 e n. 223 del 25.1.2019, trasmessi al ricorrente con pec dell'11.2.2019 con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con condanna dell'Amministrazione ad attribuire al ricorrente il maggior punteggio di n. 8 punti in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo di studio posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso, in modo da essere collocato nelle graduatorie per cui è causa in posizione corretta ed avanzata rispetto all'attuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.5.2019, dei seguenti provvedimenti:

- del D.M. n. 176 del 1° aprile 2019. Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei suoi allegati: “A- Graduatoria generale di merito del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016” e “B- 2) Graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 25% del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016” (doc. A); nonché si opus di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con condanna dell'Amministrazione ad attribuire al ricorrente il maggior punteggio di n. 8 punti in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo di studio posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso, in modo da essere collocato nelle graduatorie per cui è causa in posizione corretta ed avanzata rispetto all'attuale.

SINTESI RICORSO PRINCIPALE.

A sostegno della domanda volta ad ottenere l'attribuzione di n. 8 punti nelle Graduatorie impugnate, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

1) ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER VIOLAZIONE DI LEGGE : ALLEGATO D DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 88 (REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133); ART. 7 ED ALLEGATO

C AL D.M. N. 676 DEL 18.10.2016 (BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO).

Le graduatorie impugnate approvate con D.M. n. 237 del 14.11.2018 di cui agli allegati A e B2 sono in contrasto con la normativa recante il **riordino degli istituti tecnici contenuta nel D.P.R. 88/2010**: in particolare nella tabella di cui all' "*Allegato D*" del decreto in parola, si legge che gli Istituti Tecnici del previgente ordinamento, che **contengono progetti sperimentali** (come è il progetto Brocca) confluiscono nel nuovo ordinamento nell'indirizzo "*Chimica, Materiali e Biotecnologie*".

Sta a dire che, il titolo di studio conseguito da Andrea Celani nel 2002, presso l'Istituto **Tecnico** Mazzocchi di Ascoli Piceno, contenente un progetto sperimentale (Progetto Brocca – Biologico), in seguito alla riforma degli ordinamenti scolastici del 2010 confluisce automaticamente nel nuovo ordinamento di "*Chimica, Materiali e Biotecnologie*".

Ne deriva che, il titolo di studio di Andrea Celani essendo confluito nel nuovo ordinamento di "*Chimica, materiali e Biotecnologie*" deve essere considerato titolo di studio attinente alle attività tecnico-operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, di conseguenza, deve essere valutato con n. 8 punti, come espressamente previsto dall'Allegato C del Bando di concorso indetto con D.M. 676/2016 (indicato nel Gruppo B), e, ancora più nel dettaglio a pag. 2 della Tabella di specificazione dei titoli attinenti contenuta nello stesso Allegato C.

* * *

II) ECCESSO DI POTERE.

A) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio posseduto dal ricorrente sono state adottate senza una adeguata ed approfondita istruttoria: tale incompletezza viene palesemente manifestata sia nella corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e l'Amministrazione, sia in modo inequivocabile nel verbale della Commissione esaminatrice n. 133 dell'8.10.18 ove si dà atto che è stato richiesto a diversi Istituti scolastici di precisare se i titoli di studio da essi rilasciati potessero essere valutati o meno, in quanto riferibili ad un percorso di istruzione secondaria di II grado inerente al settore tecnologico, industriale o artigianale. Tuttavia, è la Commissione stessa nel verbale ad affermare che molti Istituti non hanno dato riscontro a tale richiesta e che, pertanto, per la valutazione dei titoli si è attenuta sia a quanto autodichiarato dai concorrenti sia ai criteri dalla stessa stabiliti nei verbali n. 120 del 31.5.18 e n.121 del 7.6.18.

Proprio tale *modus operandi* tradisce una palese incompletezza istruttoria, poichè i chiarimenti richiesti, laddove realmente necessari, dovevano essere indirizzati direttamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così da favorire una interpretazione univoca, uniforme e puntuale, come peraltro è stato fatto dalla stessa Commissione per l'attribuzione dei punteggi relativi alle patenti di guida, per cui è stato interpellato direttamente il competente Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione che ha fornito, come specificato nello stesso Verbale n. 133 dell'8.10.10 tutti i chiarimenti richiesti.

Il difetto di istruttoria è ravvisabile anche nella omessa disamina dei documenti ripetutamente trasmessi dal ricorrente a specificazione del titolo di studio posseduto: in tutte le certificazioni trasmesse si legge, infatti, che l'Istituto che ha rilasciato il Diploma di scuola secondaria è un Istituto Tecnico (Istituto Tecnico per Attività Sociali ITAS G. Mazzocchi) e che l'indirizzo frequentato da Andrea Celani è Sperimentale dell'Ordine Classico, Scientifico, Magistrale – Biologico (Progetto Brocca) come confermato dalla relazione del Prof. Alfredo Mazzocchi, già Preside dell'Istituto Tecnico Mazzocchi che si allega.

* * *

B) TRAVISAMENTO DEI FATTI

I provvedimenti impugnati ed in particolare la nota di riscontro datata 21.12.2018 prot. 28271 inviata dall'Amministrazione resistente appare viziata per eccesso di potere ed in particolare per travisamento dei fatti, laddove lascia intendere che il titolo di studio di Andrea Celani sia stato rilasciato da un Liceo Scientifico: l'assunto conferma una disamina approssimativa dei documenti forniti dallo stesso ricorrente ancor prima dell'approvazione della graduatoria finale ed è smentito dai fatti, poichè da sempre, l'Istituto Mazzocchi è un Istituto Tecnico e non è mai stato un Liceo scientifico. Peraltro, dal 1° settembre 2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 84 del 30/01/2017 avente per oggetto il programma dell'offerta formativa e della rete scolastica regionali per l'a.s. 2017/2018 l'Istituto Mazzocchi è stato unito ad altro Istituto Tecnico per Geometri Umberto I.

* * *

C) DIFETTO DI MOTIVAZIONE

I provvedimenti impugnati, in particolare le note di riscontro alle molteplici richieste di rettifica della graduatoria inviate dal ricorrente, appaiono ulteriormente viziati per difetto di

motivazione: difatti, l'Amministrazione resistente nelle note di risposta impugnate non offre una motivazione puntuale circa la mancata attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio, ma, al contrario, si limita a mere e tautologiche conferme di valutazioni espresse dalla Commissione, peraltro prive di riscontri e riferimenti normativi.

* * *

SINTESI RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DELL' 8.4.19 E 14.5.19

III) VIOLAZIONE, DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DELL'ART. 3 DELLA L. 7.08.1990, N. 241 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

Le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio posseduto dal ricorrente sono state adottate senza una adeguata ed approfondita istruttoria: tale incompletezza già lamentata con il ricorso introduttivo, è ancor più censurabile in termini di evidente difetto di istruttoria e disparità di trattamento alla luce del verbale della Commissione esaminatrice n. 135 del 28.1.19, riunitasi per dar seguito a tutte le richieste di chiarimenti formulate da alcuni candidati pervenute dal 15.12.2018 alla data della riunione.

Fanno parte integrante del verbale le risposte fornite a tali richieste suddette in cui risulta che per alcuni candidati è stato richiesto ai rispettivi Istituti scolastici di precisare se i titoli di studio da essi rilasciati potessero essere valutati o meno, in quanto riferibili ad un percorso di istruzione secondaria di II grado inerente al settore tecnologico, industriale o artigianale. (*cf. doc. II cit.*)

Tra le domande di chiarimenti esaminate non figura quella del ricorrente né, conseguentemente, tra gli istituti chiamati a chiarimenti vi è l'Istituto tecnico Mazzocchi di Ascoli Piceno.

Ciò rende manifeste la parzialità e la conseguente ingiustizia dell'istruttoria compiuta dalla Commissione, che avrebbe dovuto riguardare TUTTE le richieste di chiarimenti formulate, ivi compresa quella del sig. Celani.

L'Amministrazione persevera nell'errore e, anche in relazione alla seconda rettifica, non riconsidera l'istanza di riesame del sig. Celani, né dispone ulteriori approfondimenti istruttori presso l'Istituto Tecnico Mazzocchi.

La condotta omissiva dell'Amministrazione appare ancor più rilevante alla luce del fatto che

essa non ha mai posto in dubbio la sua valutazione iniziale, nonostante il ricorrente abbia ripetutamente, anche tramite le scriventi, trasmesso documentazione utile alla valutazione del titolo di studio posseduto da cui già ad una prima e “superficiale” lettura risulta evidente che l'Istituto che ha rilasciato il Diploma di scuola secondaria al sig. Andrea Celani è un Istituto Tecnico (Istituto Tecnico per Attività Sociali ITAS G. Mazzocchi) e che l'indirizzo frequentato dal ricorrente è Sperimentale dell'Ordine Classico, Scientifico, Magistrale – Biologico (Progetto Brocca) come confermato dalla relazione, versata in atti, del Prof. Alfredo Mazzocchi, già Preside dell'Istituto Tecnico Mazzocchi.

Ascoli Piceno, 6 agosto 2019

Avv. Alessandra Angelini

Avv. Sara Volpini

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 5/08/2019 n. 5410/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.